SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero della salute:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Albanella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Albanella (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albanella (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albanella (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 61218/2008/Area II del 1° dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albanella (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.sa Marisa Di Vito.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00716

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 19 novembre 2008.

Conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Visto l'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il comma 1, primo periodo, che prevede che gli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità, inclusi nell'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, ove non confermati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

Visto il sopracitato elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005)»;

Vista la nota circolare n. 9 del 20 ottobre 2008, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, che enuncia alcuni criteri interpretativi per l'applicazione del predetto art. 26, comma 1, precisando che esso riguarda soltanto gli enti pubblici non economici statali;

Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 10 luglio 2008 e del 4 agosto 2008, indirizzate a tutti i Ministri, con le quali è stato richiesto di comunicare gli enti vigilati per i quali le singole amministrazioni intendono chiedere l'inclusione nel presente decreto, onde sottrarli alla soppressione *ex lege* prevista dal citato art. 26, comma 1, primo periodo;

Vista la nota prot. n. 451/08/UL/P del 15 ottobre 2008, con la quale sono stati richiesti al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, i dati relativi agli organici degli enti interessati alla soppressione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 122761 del 21 ottobre 2008, con la quale sono stati indicati gli enti soggetti alla soppressione, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli altri criteri previsti dal citato art. 26, comma 1, primo periodo;

Viste le note pervenute dalle singole amministrazioni, concernenti le richieste di conferma degli enti da esse rispettivamente vigilati;

Rilevato che alcune delle predette richieste riguardano enti non soggetti alla soppressione, in quanto rispondenti alle ipotesi di esclusione espressamente previste dal più volte citato art. 26, comma 1, primo periodo;

Considerate le motivazioni addotte dalle suddette amministrazioni vigilanti ai fini della conferma degli enti indicati nell'allegato al presente decreto;

Decretano:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 , primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono confermati gli enti pubblici non economici di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 266

ALLEGATO

1) Accademia della Crusca;
2) Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
3) Cassa Conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto;
4) Cassa conguaglio settore elettrico;
5) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
6) Ente teatrale italiano (ETI);
7) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IslAO);
8) Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT);
9) Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI).

09A00637

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Visciano Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Visciano Roberto, cittadino italiano, nato a Biella l'8 maggio 1972 diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli «Studi di Pavia» in data 28 ottobre 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 24 luglio 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dall'8 gennaio 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano dal 4 novembre 2004 al 16 novembre 2006, come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dell'11 luglio 2008;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'appello di Milano, come attestato in data 21 luglio 2008;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Visciano Roberto, cittadino italiano, nato a Biella l'8 maggio 1972, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A00409

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Scavuzzo (Farrugia) Nadia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza della sig.ra Scavuzzo (Farrugia) Nadia nata il 10 novembre 1968 a Malta cittadina maltese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Accountant», conseguito a Malta ai fini dell'accesso e l'esercizio della funzione di «revisore contabile»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Arts in Accountancy» conseguito presso l'«University of Malta» nel novembre 1991;

Considerato che la richiedente ha ottenuto il «Practising Certificate in Auditing» dal Ministero delle finanze maltese dopo aver effettuato la prescritta pratica professionale triennale come documentato in data 17 agosto 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della funzione di «revisore contabile» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Scavuzzo (Farrugia) Nadia, nata il 10 novembre 1968 a Malta cittadina maltese, è riconosciuta la funzione di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della omonima funzione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie orale: 1) diritto commerciale, 2) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00408

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2008.

Cofinanziamento delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per le azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, anno 2008. (Decreto n. 51/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che per le attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrazione del C.N.R., cofinanziate dall'Unione europea, a fronte di contributi comunitari di 19.103.416 euro, l'onere di parte nazionale, nel 2008, ammonta a 16.169.148 euro, con una quota a carico del CNR di 4.850.744 euro;

Viste le note protocollo n. 2388 del 28 maggio 2008 del CNR e protocollo n. 3785 del 3 luglio 2008 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ministero vigilante sul CNR - con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo di 11.318.404 euro, a copertura della restante quota di parte nazionale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è assegnato, nell'anno 2008, l'importo di 11.318.404 euro in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a titolo di parziale cofinanziamento delle attività di ricerca richiamate in premessa.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza, in favore del CNR, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il suddetto Ministero ed il CNR effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente;

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il CNR si attivano per la restituzione, al predetto Fondo di rotazione, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 315

09A00653

DECRETO 23 dicembre 2008.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE CENTRALE
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2008 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 107, 80;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2007 pari all' 1,7%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 107,80 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 109,63.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il Capo per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SERINO

09A00622

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla C.G. Cinema Spettacolo S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 83).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al Lavoro e Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 5 agosto 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla C.G. Cinema Spettacolo S.r.l. in liquidazione;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per numero 53 lavoratori in forza presso la suddetta Società — con decorrenza dall'11 agosto 2008 e fino al 31 dicembre 2008 — e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»*)*, datata 8 agosto 2008, e pervenuta in data 14 agosto 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di un numero massimo mensile di 53 lavoratori, occupati presso la sede di Roma via Stoppani n. 7, sospesi dal lavoro a zero ore con rotazione, per il periodo dall'11 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, con richiesta di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Ente previdenziale;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito effettuati in data 3 dicembre 2008;

Tenuto conto della documentazione prodotta in data 5 dicembre 2008 ad integrazione dell'istanza, ed, in particolare, la scheda preliminare CIGS deroga 2008 e l'elenco del personale interessato alla CIGS, nonché delle successive precisazioni fornite dal Presidente del Collegio dei Liquidatori, con nota del 10 dicembre 2008, in merito ai lavoratori interessati alle sospensioni;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 5 agosto 2008, in favore del personale della C.G. Cinema Spettacolo S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Roma Via Stoppani n. 7, occupato presso la medesima sede, per un numero massimo mensile di cinquantatre lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore con ro-

tazione, per il periodo dall'11 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Ente previdenziale.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali delle lavoratrici interessate, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un numero massimo mensile di 53 lavoratori, a zero ore —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00621

DECRETO 16 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Ceramiche Musa S.p.A. (Decreto n. 81).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 5 maggio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Ceramiche Musa S.p.A.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di quarantuno lavoratori in forza presso la suddetta società — per tre mesi con decorrenza dal 2 luglio 2008 — e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»*)*, datata 10 giugno 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero quarantuno lavoratori, occupati presso la sede di Roma Via della Cecchignola n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2008 al 1° ottobre 2008, con pagamento diretto da parte dell'INPS;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito effettuati in data 14 novembre 2008 e vista l'ulteriore documentazione datata 7 novembre 2008 ed acquisita nel corso dei predetti accertamenti;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 5 maggio 2008, in favore del personale della Ceramiche Musa S.r.l., con sede legale in Roma Via della Cecchignola n. 223, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, per trentasette lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, per il periodo dal 2 luglio 2008 al 30 settembre, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali delle lavoratrici interessate, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiega-

to, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00619

DECRETO 17 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Tecnoindex S.p.a. (Decreto n. 85).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008,

la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.a., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 30 luglio 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di novantacinque lavoratori dipendenti della Tecnoindex S.p.a., per il periodo dal 10 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14 /0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello "CIGS/DEROGA 2008), datata 12 settembre 2008, recante la richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. del predetto trattamento in favore di un numero massimo di novantadue lavoratori, sospesi a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 10 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, n 24;

Considerato il verbale di accesso ispettivo del 4 dicembre 2008, redatto da ispettori di questa Direzione regionale del lavoro, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta dalla società istante in data 10 dicembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, definito nel citato accordo del 30 luglio 2008, in favore del personale dipendente della Tecnoindex S.p.a, con sede legale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, n. 24, per un numero massimo di 92 unità lavorative, sospese a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 10 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto, da parte dell'I. N.P.S., del predetto trattamento.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un numero massimo di novantadue lavoratori per l'intero periodo richiesto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministe-

riale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14 /0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00620

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Natalia Cernogal-Sauleac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Natalia Cernogal-Sauleac nata a Singerei (Repubblica Moldova) il giorno 21 gennaio 1977, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 27 settembre 2002 con il n. 237 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Craiova – Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione stilla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Craiova – Romania, in data 27 settembre 2002 con il n. 237 alla sig.ra Natalia Cernogal-Sauleac, nata a Singerei (Repubblica Moldova) il giorno 21 gennaio 1977 e riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Natalia Cernogal-Sauleac è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00419

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Alexandru Bota, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexandru Bota nato a Orastie (Romania) il giorno 11 aprile 1960, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato in data 10 novembre 1988 con il n. 137/10 dalla Institul Agronomic - Facultatea de Agronomie Cluj-Napoca – Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic Veterinar» rilasciato dalla Institul Agronomic - Facultatea de Agronomie Cluj-Napoca – Romania, in data 10 novembre 1988 con il n. 137/10 al sig. Alexandru Bota, nato a Orastie (Romania) il giorno 11 aprile 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Alexandru Bota è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00418

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Catalina Ciocan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Catalina Ciocan nata a Constanta (Romania) il giorno 12 agosto 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 30 ottobre 2007 con il n. 206 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» din lasi - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» din lasi – Romania, in data 30 ottobre 2007 con il n. 206 alla sig.ra Catalin Ciocan, nata a Costanta (Romania) il giorno 12 agosto 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Catalina Ciocan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine Professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00416

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Gabriela Neamtu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto ili particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alina Gabriela Neamtu, nata a Craiova (Romania) il giorno 2 febbraio 1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea stomatologie» rilasciato in data 26 settembre 2003 con il n. 297 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Craiova – Romania, in data 26 settembre 2003 con il n. 297 alla sig.ra Alina Gabriela Neamtu, a Craiova (Romania) il giorno 2 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Alina Gabriela Neamtu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine Professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00415

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Daniel Coricovac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Daniel Coricovac nato a Petrosani (Romania) il giorno 16 maggio 1953, di cittadinanzà rurnena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 9 dicembre 1985 con il n. 20 dalla Universitatea din Craiova Facultatea de Medicinā – Romania, al fine dell'esercizio. in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea din Craiova Facultatea de Medicinā – Romania, in data 9 dicembre 1985 con il n. 20 al sig. Daniel Coricovac, nato a Petrosani (Romania) il giorno 16 maggio 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Daniel Coricovac, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00414

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Mihail Calin Son, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, Il, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mihail Calin Son nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 9 novembre 1960, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie» rilasciato in data 10 settembre 1986 con il n. 605 dalla Institul de Medicina şi Farmacie din Cluj-Napoca – Romania, al fine dell'esercizio, in Italia. della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall' interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie» rilasciato dalla Institul de Medicina şi Farmacie din Cluj-Napoca – Romania, in data 10 settembre 1986 con il n. 605 al sig. Mihail Calin Son, nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 9 novembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Mihail Calin Son è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00413

DECRETO 22 dicembre 2008.

Seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della Valeo S.p.A. Divisione Termico Motore. (Decreto n. 87).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 23 giugno 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo di ottantacinque lavoratori di cui quaranta della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A. e quarantacinque della Valeo S.p.A. Divisione Termico Motore, con decorrenza dal 1° luglio 2008 fino al 30 settembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Considerato il D.D.R. n. 33 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, in favore di un numero massimo mensile di cinquanta lavoratori in forza alla Valeo S.p.A. Divisione Termico Motore;

Considerato, altresì, il D.D.R. n. 50 del 6 agosto 2008, con il quale è stata disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, in favore di un numero massimo mensile di quarantacinque lavoratori in forza alla Valeo S.p.A. Divisione Termico Motore;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-1), datata 1° agosto 2008 e pervenuta in data 6 agosto 2008, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di un numero massimo di quarantacinque lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, con rotazione, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Ferentino (Frosinone), località Laghetto s.n.c.;

Vista la documentazione, trasmessa dalla società in data 10 dicembre 2008, consistente nell'elenco dettagliato dei lavoratori interessati alle sospensioni periodiche;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 23 giugno 2008, in favore del personale della Valeo S.p.A. Divisione Termico Motore, con sede legale in Santena (Torino), Via Asti, n. 89, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Ferentino (Frosinone), località Laghetto s.n.c., per un numero massimo mensile di quarantacinque lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di quarantacinque lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00618

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Filipa Miguel Margarido Duarte Simões, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raquel Filipa Miguel Margarido Duarte Simões nata a Comenda-Gavião (Portogallo) il giorno 26 settembre 1983, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Mestrado Integrado em Ciências farmacêuticas» rilasciato in data 9 settembre 2008 dalla Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Mestrado Integrado em Ciências farmacêuticas» rilasciato dalla Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa - Portogallo - in data 9 settembre 2008 alla sig.ra Raquel Filipa Miguel Margarido Duarte Simões, nata a Cornenda-Gavião (Portogallo) il giorno 26 settembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Raquel Filipa Miguel Margarido Duarte Simões è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00411

DECRETO 22 dicembre 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e ridefinita la composizione dei comitati provinciali INPS;

Visti gli artt. 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la composizione e la costituzione dei comitati presso le sedi provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 1/07 del 1° marzo 2007 di ricostituzione, presso la sede provinciale INPS di Catanzaro, del comitato provinciale dell'Istituto con il quale il dott. Tommaso Chiodo è stato nominato componente dello stesso in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la nota del 9 dicembre 2008 con la quale il dot. Tommaso Chiodo rassegna le proprie dimissioni dal succitato incarico;

Vista la nota del 27 ottobre 2008 con la quale la FP CGIL designa il sig. Enzo Scalese a sostituire il predetto dot. Tommaso Chiodo quale rappresentante dell'organizzazione in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il sig. Enzo Scalese, nato a Lamezia Terme il 27 gennaio 1969, domiciliato e residente in via Domenico Petruzza, 12 - Lamezia Terme è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Catanzaro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del dott. Tommaso Chiodo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 22 dicembre 2008

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

09A00394

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatsiana Aniskevich, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Tatsiana Aniskevich , cittadina bielorussa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di diploma di laurea denominato «Diplom», con qualifica di «economista», conseguito presso l'Università di Commercio e di Economia della Cooperazione di Consumo di Belarus (Biellorussia), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare, previo superamento del corso e dell'esame previsto della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto i titoli dell' interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Aniskevich Tatsiana, cittadina bielorussa, nata a Gomel (Bielorussia) in data 10 giugno 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli Agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsti della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00417

DECRETO 23 dicembre 2008.

Nomina del commissario straordinario della società «Astigiana ammortizzatori S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 16 dicembre 2008 con il quale il tribunale di Asti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in capo alla Astigiana Ammortizzatori S.p.A., con sede legale in Portacomaro (Asti) - Corso Matteotti n. 35, codice fiscale 01377220056, e sede principale ed operativa in Asti - Via Antica Cittadella n. 2;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/99 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/99, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario all'avv. Antonio D'Addario, già nominato commissario giudiziale della predetta società;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Astigiana Ammortizzatori S.p.A. è nominato commissario straordinario l'avv. Antonio D'Addario, nato a Campobasso il 9 agosto 1963.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Asti;

alla Camera di commercio di Asti per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

ai Comuni di Portacomaro D'Asti e di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2009. (Deliberazione n. 963/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Considerato che il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell'Autorità;

Ritenuto che per l'identificazione dei «soggetti operanti nel settore delle comunicazioni» vengono confermati i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002;

Ritenuto di fissare la misura della contribuzione nell'1,45 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Tenuto conto del parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di garanzia, in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

Ritenuto, pertanto, di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, e per le imprese che versano «in stato di crisi» avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Vista la relazione illustrativa del Servizio amministrazione e personale sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;

Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile, già adottate con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

Considerato che la stima delle entrate, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2009;

Udita la relazione del commissario Michele Lauria relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nell'art. 1, lettere da *a)* a *g)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2002 è fissata in misura pari all'1,45 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2.

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2008.

Art. 3.

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2009**,** deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT53X0101003494100000 003093 acceso presso il Banco di Napoli Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2009, i dati anagrafici ed economici richiesti.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 - articolo 1, comma 65, - è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 26 novembre 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commisario relatore: LAURIA

ALLEGATO *1*

Allegato alla delibera n. 693/08/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio amministrazione e personale - Ufficio Bilancio e Contabilità
Centro Direzionale Isola B5 – Pal. Torre Francesco *80143 Napoli*

1. RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto ………………. nella qualità di …………………..

dell'impresa ….. … iscritta alla C.C.I.A.A. di …… al numero …… Reg. imprese n…..

C.F……………………………. P.IVA ………………………..

Sede Legale ………… Prov. ….. Via …………………… ……. N.… ..cap ………

Tel. ……………….. Fax ………………… ……. E-mail ……………………………

Estremi iscrizione ROC: . ………….…………………………

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della presente delibera

2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Valori espressi in Euro		(1) *	(2) = (3) + (4)	(3) **	(4) ***
Cat. (a)	Attività esercitate	Ricavi delle vendite e prestazioni	- di cui conseguiti nel mercato delle comunicazioni	- di cui esclusi	- di cui assoggettati al contributo
Totale					
Importo del contributo (1,45 per mille) calcolato sul totale della colonna (4)					
Allegare la fotocopia del bonifico effettuato					

Note:
* indicare l'importo dei ricavi da vendite e prestazioni (Voce A1- art. 2425 c.c.) dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato
** fornire dettagli e motivazioni dell'eventuale esclusione
*** se l'importo complessivo della colonna (4) è pari o inferiore a 500.000,00 euro, il contributo non deve essere versato
(a) Vedi le categorie indicate nelle istruzioni per la compilazione, disponibili all'indirizzo www.agcom.it/operatori/operatori_contrib.htm

Il legale rappresentante
timbro e firma

data

ALLEGATO *2*

AVVERTENZA

La delibera del 26 novembre 2008, n. 693/08/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2009.

La delibera, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 65 della citata legge n. 266/2005 è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2008, ai fini della sua esecutività.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/.

09A00567

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2008.

Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 dicembre 2008;

Visto l'art. 117, quinto e nono comma della Costituzione, in materia di rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le relative norme di attuazione previste dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 8, comma 6, della predetta legge 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce al Governo la facoltà di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Tenuto conto dell'Accordo-quadro del 10 maggio 2007 stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 marzo 2005, tra il Ministero del commercio internazionale e le regioni in materia di internazionalizzazione;

Riaffermata la volontà del Ministero degli affari esteri di collaborare, ove richiesto dalle regioni, dalle province autonome, anche tramite l'assegnazione di funzionari diplomatici in qualità di consiglieri per le relazioni internazionali dei presidenti;

Considerata la necessità di individuare modalità operative condivise in materia di attività a carattere internazionale svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare ai sensi del citato art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato il comune e reciproco interesse a cooperare sulla base del principio di leale collaborazione;

Tenuto conto che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, tenutesi il 23 settembre ed il 2 dicembre 2008 è stato concordato il testo definitivo dell'intesa in parola, testo che, il 10 dicembre 2008, è stato inviato alle amministrazioni statali interessate, alle regioni ed alle province autonome;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo e delle regioni e delle province autonome;

SANCISCE

la seguente intesa:

Art. 1.

Collaborazione e scambio di informazioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico si impegnano a cooperare in stretta intesa nelle aree e nei settori di attività considerati prioritari, individuando e ponendo in essere attività e scambi di informazioni finalizzate a rafforzare la presenza del Sistema Italia all'estero, anche attraverso la costituzione di appositi Tavoli di consultazione per materie e/o aree geografiche, diversi da quelli previsti già in altri strumenti di raccordo con il sistema regionale.

2. In particolare, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico, tramite l'Unità per il Sistema Paese e le autonomie territoriali presso la Segreteria generale, si impegnano a segnalare tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) priorità geografiche e tematiche inerenti alle relazioni internazionali dello Stato, con proiezione pluriennale, con riferimento anche all'azione governativa di sostegno all'internazionalizzazione del Sistema Italia, di aiuto allo sviluppo ed alla valorizzazione all'estero delle identità culturali e delle nostre collettività;

b) attività ed accordi bilaterali e/o multilaterali dello Stato che presentino profili di interesse a valenza operativa per le regioni e le province autonome, in particolare con riferimento alla realizzazione all'estero di visite, eventi e manifestazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a segnalare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico:

a) un quadro generale delle attività internazionali;

b) gli atti deliberativi a carattere programmatorio, o comunque rilevanti, concernenti le attività internazionali;

c) gli atti sottoscritti con altri Stati, organizzazioni ed enti esteri diversi dagli accordi internazionali e dalle intese.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri, che ne curerà successivamente la diffusione a beneficio delle amministrazioni statali ed enti maggiormente interessati, le informative sull'esito e sui seguiti operativi degli eventuali accordi o intese concluse, nonché sugli impegni assunti nel corso delle missioni all'estero e sui loro sviluppi. Sarà cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali la diffusione dei medesimi dati alle regioni.

5. È costituita presso il Ministero degli affari esteri, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una banca dati sulle informazioni previste dal presente protocollo, a partire dai dati inerenti la Cooperazione allo sviluppo, secondo modalità che saranno definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 2.

Cooperazione decentrata

1. Il Ministero degli affari esteri riconosce e valorizza la cooperazione decentrata attuata in coerenza con la politica estera.

2. Il Ministro degli affari esteri, in sede di Conferenza Stato-regioni, comunica le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo, definiti attivando anche forme di consultazione con le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero degli affari esteri la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata.

Art. 3.

Attività all'estero e rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari

1. Il Ministero degli affari esteri e la rete diplomatico-consolare, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si impegnano a collaborare nelle fasi di preparazione, organizzazione, svolgimento e seguiti delle missioni all'estero delle regioni e delle province autonome e per le altre missioni di interesse comune.

2. Nell'attuazione dell'impegno di cui al comma precedente, particolare cura sarà prestata nell'attività di collegamento e raccordo operativo tra i referenti all'estero delle regioni e delle province autonome, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le unità tecniche locali, gli istituti di cultura, gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Formazione ed aggiornamento del personale e scambio di esperienze

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad individuare ed a concordare iniziative congiunte per la formazione ed aggiornamento dei quadri regionali in materia internazionale e per approfondire la conoscenza delle realtà regionali nel percorso formativo dei funzionari statali e diplomatici partecipanti ai corsi di formazione dell'Istituto diplomatico e quella delle amministrazioni centrali da parte dei funzionari regionali, anche mediante:

a) visite a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da parte di rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

b) incontri seminariali tematici;

c) istituzione di tirocini formativi presso i Ministeri o presso le regioni.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individueranno le modalità per favorire lo scambio temporaneo di funzionari a fini di tirocinio presso le rispettive amministrazioni ovvero presso gli uffici all'estero, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valuteranno la necessità di stipulare protocolli applicativi o integrativi della presente Intesa.

2. È costituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un Tavolo permanente con compiti di:

a) monitorare l'applicazione della presente intesa;

b) favorire il coordinamento nell'azione internazionale dello Stato e delle regioni e province autonome;

c) verificare e proporre soluzioni alle eventuali problematiche che dovessero emergere in sede di applicazione dell'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

d) proporre le modalità operative della banca dati di cui all'art. 1, comma 5.

Roma, 18 dicembre 2008

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

09A00392

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gastrogard».

Estratto provvedimento n. 263 del 17 novembre 2008
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0185/001/IA/006

Specialità medicinale per uso veterinario GASTROGARD pasta orale per cavalli, nelle confezioni:

scatola di cartone da 7 siringhe - A.I.C. n. 103656017;

scatola di cartone da 72 siringhe - A.I.C. n. 103656029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IA concernente l'eliminazione del sito produttivo Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, P.O. Box 581, NL-2003 PC 6 - Harem - The Netherlands, responsabile del controllo e del rilascio lotti della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto.

Rimane, quindi, responsabile del controllo e rilascio lotti lo stabilimento della società Merial S.A.S. sito in 4 Chemin du Calquet, 31057 Tolosa Cedex - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A0400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amplisol».

Estratto provvedimento n. 298 del 9 dicembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario AMPLISOL, A.I.C. n. 102051, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions. s.r.l., con sede in via Nettunense, km. 20,300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592.

Eliminazione di una specie animale dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale: bovina.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A0404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Microamox».

Estratto provvedimento n. 299 del 10 dicembre 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi MICROAMOX nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102474018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102474020.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Modena - via P. Bembo, 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione dell'eccipiente alcool stearilico, con l'eccipiente alcool cetilstearilico, le cui specifiche sono conformi alla monografia della Farmacopea Europea.

La composizione, per 1000 g di prodotto, ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito, che rimane comunque invariata rispetto a quella in precedenza autorizzata, è la seguente:

24 mesi in confezionamento integro;

3 mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario;

6 mesi miscelato nel mangime.

Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco ed asciutto ad una temperatura inferiore a 25°C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

09A0403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimucil».

Estratto provvedimento n. 300 del 12 dicembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMUCIL, nelle confezioni:

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 101001016;

flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 101001030.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto:modifica regime di dispensazione.

A seguito della procedura di rinnovo e, ai sensi del decreto legislativo n. 193/2006, art. 75, il regime di dispensazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, è cosi modificato:

da: ricetta ripetibile

a: ricetta in copia unica non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene il regime di dispensazione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soluzione glucosata 25% con Metionina».

Estratto provvedimento n. 301 del 12 dicembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SOLUZIONE GLUCOSATA 25% CON METIONINA, nella confezione:

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100454014

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via della Libertà, 1 - 00416510287.

Variazione tipo IA: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata, la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione dai siti produttivi autorizzati per la fabbricazione del prodotto finito l'officina di seguito indicata: S.A.L.F. S.p.A., Cenate Sotto (Bergamo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A0401

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «STABOX 15% LA».

Con decreto n. 98 del 10 dicembre 2008 è sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «STABOX 15% LA», AIC n. 103757, di cui è titolare l'impresa Virbac s.a. lère avenue 2065 m, Lid *06516* Carros (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dall'impresa Virbac s.r.l., con sede in via dei Gracchi, 30 - Milano, è revocata.

Motivo della revoca della sospensione: decisione della Commissione delle Comunità Europee del *5* settembre 2008.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00410

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 6 del Regolamento sulla Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
143/AP	NIDEM S.r.l.	Monte Urano
95/AP	Gini Silvestri Alberto	Fermo

09A00372

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-017) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.